



COMANDO LOGISTICO A.M.  
Dipartimento Militare di Medicina Legale  
BARI - PALESE

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO CARDIOLOGO DA CONVENZIONARE A TEMPO DETERMINATO (SEI MESI RINNOVABILI) AI SENSI DEL D.P.R. 271/2000 PER N. 18,00 ORE SETTIMANALI (78,00 ORE MENSILI)**

**Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese**

**RENDE NOTO**

che intende promuovere un'indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire la manifestazione d'interesse di Medici Cardiologi e la disponibilità a svolgere attività ambulatoriale per un numero di almeno 18,00 ore settimanali (78,00 ore mensili), organizzate dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30. L'incarico, di durata semestrale in ossequio alla vigente normativa in materia, prevede la corresponsione delle competenze dovute ai medici specialisti ambulatoriali interni ai sensi del D.Lvo 502/92 e successive modificazioni.

**Incompatibilità**

Non può essere conferito l'incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione indicata nell'allegato articolo 27 del ACN del 31.03.2020.

**Modalità e termini di presentazione delle istanze**

La dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, laddove in possesso dei requisiti specifici e generali, deve pervenire entro il 30 aprile 2021 redatta secondo lo schema allegato completa di C.V., e deve essere recapitata a mezzo Posta Certificata all'indirizzo [aerodipamedilegbari@postacert.difesa.it](mailto:aerodipamedilegbari@postacert.difesa.it).

**Ulteriori informazioni**

Tra gli specialisti che avranno comunicato la propria disponibilità entro il termine sopra indicato, che risultino in possesso dei requisiti previsti, sarà individuato il medico cardiologo a cui affidare l'incarico.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di non conferire l'incarico oggetto della presente procedura.

Per le informazioni necessarie, gli interessati potranno rivolgersi al recapito telefonico 080/5839262

*Bari Palese, 26.03.2021*

**IL DIRETTORE**

Col. CSArn Diego DI MEGLIO

*dy h h*

OGGETTO: manifestazione di interesse per l'individuazione di un medico cardiologo da convenzionare a tempo determinato (sei mesi) ai sensi del d.p.r. 271/2000 per n. 18,00 ore settimanali (78,00 ore mensili).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, Mail: \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, manifesta la propria disponibilità a svolgere l'attività ambulatoriale in oggetto.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

**D I C H I A R A**

- di essere cittadino/a italiana;
- di essere in possesso della Laurea in \_\_\_\_\_ conseguita in data \_\_\_\_\_ presso l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso della specializzazione in \_\_\_\_\_ conseguita in data \_\_\_\_\_ presso l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_;
- di essere iscritta c/o l'Ordine dei Medici Chirurghi di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato/a dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- di non essere stato/a condannato/a per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato/a in procedimenti penali per delitti non colposi;
- di godere dei diritti civili e politici e di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione;
- di avere una condotta incensurabile;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 27 dell'A.C.N. 30.03.2020;
- ai sensi dell'art. 28 dell'A.C.N. 2020, di non avere incarichi presso altre strutture sanitarie pubbliche e/o private, ovvero di avere incarichi per un ammontare orario complessivo non superiore a 20 ore settimanali presso le seguenti strutture;
- di beneficiare delle sole prestazioni delle "quote A e B" del fondo di previdenza generale dell'ENPAM a titolo di pensione diretta ordinaria anticipata, e di non fruire di ulteriore trattamento di quiescenza incompatibile ai sensi dell'art. 27 lett. dell'ACN 30.03.2020.  
Soggetto erogante il trattamento di pensione: \_\_\_\_\_  
Pensionato dal \_\_\_\_\_ Note: \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

**Incompatibilità previste da**  
**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE**  
**PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI del 31.03.2020**

**ART. 27 – INCOMPATIBILITÀ.**

---

1. Ai sensi del punto 6 dell'articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che:
    - a) sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
    - b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
    - c) eserciti attività, ovvero sia titolare o partecipante di quote di imprese o società, anche di fatto, che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
    - d) svolga attività di medico di medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2;
    - e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all'articolo 21 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all'articolo 22;
    - f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN che non adottino le clausole economiche del presente Accordo, che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e che si configuri un conflitto di interessi;
    - g) svolga funzioni fiscali nell'ambito dell'Azienda Sanitaria presso la quale svolge attività convenzionale;
    - h) fruisca del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
    - i) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN; è consentito esclusivamente lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale;
    - j) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
    - k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni;
    - l) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle "quote A e B" del fondo di previdenza generale dell'ENPAM e degli altri enti previdenziali, ove previsto, o che fruiscono dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP) di cui all'articolo 54.
- 

2. La eventuale situazione di incompatibilità a carico dello specialista, del veterinario o del professionista, incluso nella graduatoria regionale di cui all'articolo 19, deve essere risolta all'atto dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.
3. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve comunicare all'Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull'incompatibilità.

La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità prevista dal presente Accordo comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, come previsto ai sensi dell'articolo 38, comma 3 ovvero la revoca, come previsto all'articolo 38, comma 2, in riferimento all'Allegato 6, comma 2, lettera d), punto VII.

---